



J. SAFRA SARASIN



Regolamento

J. Safra Sarasin Fondazione di libero passaggio

Aprile 2020

Regolamento

Ai sensi dell'art. 2 dello statuto della J. Safra Sarasin Fondazione di libero passaggio (qui di seguito Fondazione), Basilea, viene emanato il seguente Regolamento:

Al fine di migliorare la comprensibilità linguistica, tutte le designazioni di persone riguardano ambedue i sessi. Il termine «coniuge/partner» utilizzato nel testo si riferisce alle persone coniugate e alle/ai partner registrati ai sensi della Legge sull'unione domestica registrata (LUD).

A Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

Nell'ambito della previdenza professionale la Fondazione si occupa del mantenimento della protezione previdenziale obbligatoria e sovraobbligatoria. A questo scopo acquisisce prestazioni di uscita ovvero di libero passaggio a favore degli intestatari della previdenza

- che abbandonano il loro posto di lavoro prima di avere maturato un diritto di previdenza e che non aderiscono a un nuovo istituto di previdenza (ovvero la cui prestazione di uscita o di libero passaggio non può essere trasferita a un nuovo istituto di previdenza); oppure
- che al momento dell'adesione a un nuovo istituto di previdenza possiedono prestazioni di libero passaggio eccedenti in seguito al riscatto delle prestazioni regolamentari complete; oppure
- che attivano trasferimenti da altri istituti alla Fondazione per mantenere la protezione previdenziale.

Art. 2 Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e l'amministrazione della Fondazione nonché i diritti e gli obblighi degli intestatari della previdenza nei confronti della Fondazione.

Art. 3 L'intestatario della previdenza

L'intestatario della previdenza può scegliere se investire il proprio patrimonio vincolandolo al conto e/o a titoli.

B Organizzazione della Fondazione

Art. 4 Consiglio di fondazione

Secondo l'atto di Fondazione, la direzione della Fondazione spetta al Consiglio di fondazione. Esso è composto da almeno 5 membri con esperienza professionale nel settore. I membri sono nominati dalla società fondatrice. Almeno 1 membro del Consiglio di fondazione non deve appartenere alla società fondatrice, né avere un ruolo nella direzione aziendale o nella gestione patrimoniale della società fondatrice e non deve neppure avere diritto economico in società alle quali è affidata la direzione aziendale o la gestione patrimoniale. Questi membri indipendenti vengono nominati direttamente dal Consiglio di fondazione.

Il Consiglio di fondazione nomina al suo interno il presidente e il vicepresidente. Per il resto, il Consiglio di fondazione si costituisce da sé.

Il Consiglio di fondazione si riunisce all'occorrenza su convocazione del presidente. Ogni membro può chiedere per iscritto al presidente la convocazione di una riunione del Consiglio di fondazione. Il Consiglio di fondazione si riunisce almeno una volta all'anno.

La durata del mandato del Consiglio di fondazione è di 3 anni, con possibilità di rielezione ai sensi dell'art. 4 dello statuto.

Il Consiglio di fondazione raggiunge il quorum necessario per deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le delibere vengono approvate a maggioranza dei voti dei membri presenti. Il presidente partecipa alla votazione. A parità di voti, il voto del presidente vale doppio. Le delibere possono essere emanate per corrispondenza se nessun membro chiede la consultazione orale. Tutte le delibere devono essere registrate in un verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Il Consiglio di fondazione si occupa di tutti gli affari della Fondazione, segnatamente anche della gestione del suo patrimonio, e decide in via definitiva su tutte le questioni che riguardano la Fondazione nel rispetto delle disposi-

zioni di legge, salvo diversa disposizione prescritta nel presente Regolamento. In singoli casi giustificati può, sempre tutelando gli interessi degli aventi diritto e nel rispetto delle disposizioni di legge, prendere decisioni che derogano dal Regolamento.

Il Consiglio di fondazione può nominare la direzione, l'amministrazione centrale e le commissioni speciali. Può delegare determinati compiti alla direzione, all'amministrazione centrale o a commissioni speciali, in particolare a una commissione degli investimenti, purché tali compiti non gli siano espressamente riservati a norma di legge e delle presenti disposizioni regolamentari.

Quando delega compiti a una commissione degli investimenti, il Consiglio di fondazione emana un ordinamento interno che regola l'organizzazione, i compiti e le competenze.

Stabilisce le direttive d'investimento per la gestione del patrimonio della Fondazione e dei clienti.

Art. 5 Direzione

Il Consiglio di fondazione trasferisce la direzione delle operazioni correnti alla direzione. Ne stabilisce compiti e competenze in uno speciale Regolamento di organizzazione.

Le operazioni correnti sono delegate sotto la sorveglianza del presidente del Consiglio di fondazione alla direzione e all'amministrazione centrale.

Al direttore compete in particolare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di fondazione in collaborazione con l'amministrazione centrale. Il direttore presiede l'amministrazione centrale e ne controlla l'operato.

Il Consiglio di fondazione incarica e designa le persone autorizzate a rappresentare la Fondazione, e regola le modalità di esercizio del diritto di firma.

Art. 6 Organo di revisione

Il Consiglio di fondazione designa un organo di revisione per la verifica annuale della gestione, della contabilità e dell'investimento del patrimonio. Il mandato all'organo di revisione viene conferito per ogni esercizio.

L'organo di revisione produce una relazione scritta alla Fondazione sulle verifiche eseguite.

Art. 7 Copertura delle spese

Le spese amministrative della Fondazione sono coperte da:

- a) contributi della società fondatrice;
- b) partecipazione alle spese da parte degli intestatari della previdenza;
- c) contributi attinti dal patrimonio disponibile della Fondazione.

Il Consiglio di fondazione emana un regolamento delle commissioni per retribuzioni e spese.

Art. 8 Esercizio

L'esercizio della Fondazione corrisponde all'anno civile. Il bilancio si chiude sempre al 31 dicembre e, dopo l'approvazione del Consiglio di fondazione e la verifica da parte dell'organo di revisione, viene presentato all'autorità di vigilanza competente.

C Tenuta del conto

Art. 9 Ripartizione del patrimonio/Informazione

Per ogni intestatario della previdenza si tiene un conto di libero passaggio individuale che serve per mantenere la protezione previdenziale. A questo conto viene accreditata la prestazione di uscita ovvero di libero passaggio acquisita. L'avere obbligatorio ai sensi della LPP viene ripartito in modo speciale. Per trasferimenti da istituti di previdenza, per ogni intestatario della previdenza è possibile aprire un massimo di tre conti presso la Fondazione nei seguenti casi di libero passaggio:

- a) art.12 OLP (trasferimento della prestazione di uscita da due istituti di previdenza indipendenti, al massimo 1 conto per istituto di previdenza);
- b) art. 13 LLP (prestazione di uscita non utilizzata); e
- c) art. 22 e segg. LLP (compensazione della previdenza in caso di divorzio).

Ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 OLP, su richiesta dell'intestatario della previdenza la Fondazione può ripartire la prestazione di libero passaggio su due conti presso la Fondazione, purché l'istituto di previdenza trasferente non voglia/possa dividere l'avere e allo stesso tempo sia garantito il trasferimento alla Fondazione dell'intera prestazione di libero passaggio. Tutti gli ulteriori trasferimenti dopo lo scioglimento di singoli conti vengono definiti dalla Fondazione come "Ulteriori trasferimenti parziali".

L'intestatario della previdenza riceve una conferma dalla Fondazione dopo l'apertura del conto di libero passaggio.

Al momento dell'apertura di un conto di libero passaggio, gli intestatari della previdenza, rispettivamente i precedenti istituti di previdenza, devono trasmettere alla Fondazione il conteggio riguardante la prestazione di uscita ovvero la prestazione di libero passaggio risultante dal precedente rapporto di previdenza nonché di tutti i dati prescritti per legge.

Al conto di libero passaggio vengono accreditati anche:

- prestazioni di uscita versate da istituti di previdenza;
- averi di libero passaggio versati da altri istituti di libero passaggio;
- liquidazioni apportate e provenienti dal divorzio;
- rimborsi ai sensi dell'art. 30d LPP;
- interessi;
- proventi dalla liquidazione di investimenti in titoli.

Al conto di libero passaggio vengono addebitati:

- trasferimenti a istituti di previdenza e fondazioni di libero passaggio;
- prelievi effettuati dai titolari del conto nel quadro delle disposizioni di legge;
- le liquidazioni pagate risultanti dal divorzio;
- l'importo di acquisto per investimenti in titoli;
- partecipazione alle spese da parte dell'intestatario della previdenza ai sensi dell'art. 7.

Per ogni intestatario della previdenza viene allestito annualmente un prospetto patrimoniale al 31 dicembre che informa sul saldo dell'avere di libero passaggio (conto e deposito). Vengono inoltre forniti i seguenti dati sul conto:

- saldo dell'avere di vecchiaia ai sensi della LPP;
- saldo della prestazione di libero passaggio all'età di 50 anni;
- saldo della prestazione di libero passaggio in caso di matrimonio;
- riscatti nell'istituto di previdenza effettuati negli ultimi tre anni;
- tutti i dati prescritti per legge.

Su richiesta, la Fondazione comunica all'intestatario della previdenza l'importo a disposizione per la promozione della proprietà di abitazione. A richiesta, la Fondazione fornisce ulteriori informazioni all'intestatario della previdenza nel quadro delle disposizioni di vigilanza. Ogni intestatario della previdenza può chiedere che la Fondazione gli fornisca tutti i dati gestiti sulla sua persona.

Art. 10 Interessi

Il Consiglio di fondazione fissa il tasso d'interesse al quale remunerare i conti di libero passaggio conformemente al mercato nei limiti delle disposizioni di legge.

I versamenti fruttano interessi a partire dalla data valuta. Gli interessi vengono accreditati al 31 dicembre al conto dell'intestatario della previdenza e vanno a sommarsi all'avere di previdenza esistente, che verrà poi remunerato in virtù dell'interesse composto. Se nel corso dell'anno l'intestatario della previdenza esce dalla Fondazione l'interesse per l'anno corrente viene calcolato proporzionalmente fino alla data valuta dell'uscita. Il tasso d'interesse rispettivamente vigente viene pubblicato in Internet.

Art. 11 Libero passaggio

Nel quadro delle disposizioni di legge e degli accordi stipulati tra l'intestatario della previdenza e la Fondazione, l'intestatario della previdenza può in qualsiasi momento trasferire l'aveve di previdenza a un istituto di previdenza o a un'altra fondazione di libero passaggio.

L'intestatario della previdenza deve comunicare immediatamente alla Fondazione l'eventuale adesione a un nuovo istituto di previdenza. La Fondazione in questo caso deve trasferire l'aveve di libero passaggio al nuovo istituto di previdenza. Se, su accordo dell'intestatario della previdenza con il nuovo istituto di previdenza, una parte della prestazione di libero passaggio rimanesse vacante dopo che l'intestatario della previdenza ha riscattato le prestazioni regolamentari complete, questo avere può continuare a essere gestito presso la Fondazione.

Art. 12 Investimento del patrimonio della Fondazione / Investimento patrimoniale individuale

Il Consiglio di fondazione si occupa di investire il patrimonio della Fondazione secondo le direttive di legge vigenti. I versamenti degli intestatari della previdenza vengono investiti dalla Fondazione come averi fruttiferi. L'intestatario della previdenza può acquistare quote (quote intere o frazioni di quota) di un portafoglio collettivo di titoli oppure investire l'aveve di libero passaggio contestualmente a un mandato individuale. Il Consiglio di fondazione emana le direttive corrispondenti che sono parte integrante del Regolamento come Allegato 1, 2 e 3.

Art. 13 Sottoscrizione e riscatto di quote di investimenti collettivi

L'intestatario della previdenza può sottoscrivere e riscattare queste quote rispettivamente nei giorni di riferimento (esclusa la prima e l'ultima settimana dell'esercizio contabile) stabiliti dal Consiglio di fondazione. Si negoziano quote intere ovvero frazioni di quote. Alla sottoscrizione di quote di investimenti collettivi può essere applicata una commissione, che viene addebitata al conto di libero passaggio.

Le spese per la gestione di un mandato individuale sono regolamentate in una convenzione speciale con l'intestatario della previdenza. Il provento dell'investimento viene accreditato nel corso della durata del contratto in ogni caso al conto di libero passaggio individuale dell'intestatario della previdenza.

Art. 14 Scioglimento del rapporto di conto e di deposito

Lo scioglimento del conto a fronte di un pagamento in contanti ai sensi dell'art. 5 LLP e dell'art. 16 cpv. 2 OLP comporta lo scioglimento automatico del deposito.

Se lo scioglimento avviene per raggiungimento dell'età ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LLP, le posizioni in titoli, purché trasferibili, possono essere trasferite dal deposito di libero passaggio dell'intestatario della previdenza al suo patrimonio privato.

Art. 15 Diritto all'avere individuale di previdenza

L'intestatario della previdenza ha il diritto di disporre dell'avere al raggiungimento del limite di età fissato per legge o al più presto 5 anni prima. Un pagamento posticipato è ammissibile fino a 5 anni dopo il raggiungimento del limite d'età. È inoltre possibile utilizzare l'avere per l'acquisto e la costruzione della proprietà di abitazione ad uso proprio, per partecipazioni alla proprietà di abitazione ad uso proprio o per l'ammortamento di un prestito ipotecario sulla proprietà di abitazione ad uso proprio. Ci si può avvalere di questa prestazione solo ogni cinque anni previo consenso scritto del coniuge/partner.

È inoltre possibile uno scioglimento anticipato solo nei seguenti casi:

- a) se l'intestatario della previdenza utilizza l'avere di previdenza per il riscatto in un istituto di previdenza professionale fiscalmente esonerato o se richiede un riaccredito a un altro istituto di libero passaggio;
- b) se l'intestatario della previdenza percepisce una rendita di invalidità intera dell'Assicurazione invalidità federale e il rischio d'invalidità non è ulteriormente assicurato;
- c) se l'intestatario della previdenza abbandona definitivamente la Svizzera;
- d) se l'intestatario della previdenza avvia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria;
- e) in caso di avere esiguo inferiore al contributo previdenziale annuo dell'intestatario della previdenza.

L'intestatario della previdenza ovvero il beneficiario deve comunicare alla Fondazione tutti i dati e presentare la documentazione necessari per fare valere il diritto alla riscossione dell'avere di previdenza. La Fondazione si riserva il diritto di effettuare ulteriori accertamenti.

Ai sensi dell'articolo 15 lettere da b) a e), gli intestatari della previdenza coniugati e i partner in unione domestica registrata devono presentare il consenso scritto del coniuge / partner al pagamento della prestazione. Ai sensi dell'articolo 15 lettere da c) ad e) la firma del coniuge/partner deve essere ufficialmente autenticata (notaio, comune).

Se erano stati effettuati riscatti nel precedente istituto di previdenza, le prestazioni risultanti devono essere prelevate entro i successivi tre anni, non in forma di capitale.

Il pagamento della prestazione di previdenza è soggetto a tassazione secondo le disposizioni vigenti al momento del pagamento (imposta preventiva federale, imposta sul reddito, imposta alla fonte, ecc.). All'atto del pagamento dell'avere, la Fondazione adempirà l'obbligo fiscale tramite dichiarazione della prestazione imponibile all'autorità fiscale e provvederà a prelevare l'eventuale imposta alla fonte.

Art. 16 Prestazione di previdenza/Ordine dei beneficiari

La prestazione di previdenza consiste:

- dell'avere di previdenza, al raggiungimento del limite d'età;
- in caso di invalidità (art. 15 cpv. 2 del Regolamento), dell'avere di previdenza e, in caso di assicurazione di rischio, anche del diritto alla relativa prestazione assicurativa;
- in caso di decesso, dell'avere di previdenza e, in caso di assicurazione di rischio, anche del diritto alla relativa prestazione assicurativa.

Ai fini del mantenimento della protezione previdenziale sono considerati beneficiari:

- a) l'intestatario della previdenza in caso di vita;
- b) dopo il suo decesso, le seguenti persone nell'ordine indicato (cifra da 1 a 4):
 1. i superstiti secondo gli artt. 19, 19a e 20 LPP;
 2. le persone fisiche che hanno ricevuto un sostentamento considerevole dall'intestatario della previdenza; oppure la persona che ha convissuto con quest'ultimo ininterrottamente negli ultimi cinque anni fino al suo decesso oppure che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune;
 3. i figli del defunto che non soddisfano le premesse di cui all'art. 20 LPP, i genitori e i fratelli;
 4. i rimanenti eredi legittimi con riferimento alla successione legale, esclusa la collettività.

L'intestatario della previdenza può definire più dettagliatamente i diritti dei beneficiari e ampliare il cerchio di persone di cui alla lettera b cifra 1 inserendovi quelle di cui alla cifra 2.

Se l'intestatario della previdenza non definisce dettagliatamente i diritti dei beneficiari all'interno di uno stesso gruppo (cifra da 1 a 4), la Fondazione dividerà l'avere in parti uguali per numero di teste.

La regolamentazione dei beneficiari deve essere depositata per iscritto, con modulo della Fondazione, dall'intestatario della previdenza presso la Fondazione stessa.

La convivenza deve essere comunicata per iscritto alla Fondazione di libero passaggio sotto forma di contratto autentificato. Deve essere utilizzato il contratto tipo predisposto dalla Fondazione di libero passaggio, firmato da entrambi i partner in vita. Tale contratto deve essere recapitato alla Fondazione di libero passaggio.

Lo scioglimento/variazione della convivenza deve essere comunicato immediatamente in forma scritta alla Fondazione di libero passaggio. La Fondazione non si assume alcuna responsabilità per le prestazioni già effettuate in caso di omessa o ritardata comunicazione dello scioglimento/variazione della convivenza.

In caso di matrimonio o scioglimento della convivenza viene meno ogni diritto alla prestazione di capitale come da Regolamento art. 16 comma 2, lettera b, cifra 2.

Se è assicurata un'ulteriore prestazione di rischio (decesso / invalidità), questa prestazione deve essere regolamentata in un ordine dei beneficiari separato.

L'avere di previdenza non viene più remunerato al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento del limite di età di legge e dal momento del decesso.

Se la persona beneficiaria ha causato intenzionalmente il decesso dell'intestatario della previdenza non ha alcun diritto alla prestazione di previdenza. In questo caso la sua prestazione viene corrisposta alla persona beneficiaria successiva.

D Rapporti tra intestatari della previdenza e Fondazione

Art. 17 Cessione, compensazione e costituzione in pegno

L'aver di previdenza non può essere ceduto, compensato con altri crediti né costituito in pegno prima della scadenza. Sono fatte salve le eccezioni di cui alla Legge federale sulla promozione della proprietà di abitazione con i fondi della previdenza professionale. In questi casi occorre obbligatoriamente anche il consenso scritto del coniuge/partner.

In caso di scioglimento del regime dei beni a seguito di divorzio o per altre circostanze, l'aver può essere in parte o interamente ceduto o assegnato dal giudice al coniuge/partner. In questo caso il tribunale comunica d'ufficio alla Fondazione l'importo da trasferire con le necessarie indicazioni sul mantenimento della protezione previdenziale. La Fondazione dà all'intestatario della previdenza la possibilità di riscattare nuovamente il proprio capitale di copertura nella misura della parte trasferita. Se l'intestatario della previdenza non effettua il riscatto, il trasferimento in caso di previdenza comporterà una decurtazione proporzionale – in base all'importo anticipato – delle prestazioni. Al momento del trasferimento all'intestatario della previdenza, la Fondazione comunica le nuove prestazioni decurtate. Eventuali altre lacune di copertura potranno essere assicurate al di fuori della Fondazione.

Art. 18 Ufficio centrale del 2° pilastro

Se al momento della scadenza dell'aver di libero passaggio la Fondazione non dispone di indicazioni precise da parte dell'intestatario della previdenza per il pagamento o se non possiede dati univoci sui beneficiari, gli averi vengono dichiarati all'ufficio centrale del 2° pilastro ma rimangono presso la Fondazione fino a nuovo ordine.

Alla scadenza di dieci anni a partire dall'età di pensionamento di legge, gli averi devono essere trasferiti dai conti di libero passaggio al Fondo di garanzia LPP. Se non è possibile risalire alla data di nascita esatta dell'intestatario della previdenza, gli averi di libero passaggio in relazione ai quali la Fondazione non ha ricevuto notizie dall'intestatario della previdenza o dai suoi eredi per dieci anni vengono trasferiti al Fondo di garanzia LPP. Una volta all'anno, entro la fine di gennaio, la Fondazione dichiara all'ufficio centrale del 2° pilastro tutte le persone

con averi di previdenza tenuti presso la stessa a dicembre dell'anno precedente.

Art. 19 Assicurazione

A copertura dei rischi di invalidità e decesso, la Fondazione non offre una propria protezione assicurativa. Su richiesta, raccomanda un assicuratore specializzato in questo campo.

Art. 20 Dati personali degli intestatari della previdenza

Gli intestatari della previdenza comunicano alla Fondazione eventuali modifiche di elementi rilevanti nel rapporto con la Fondazione ed eventuali modifiche dell'indirizzo postale.

La Fondazione respinge espressamente qualsiasi responsabilità per le conseguenze in caso di insufficiente, tardiva o inesatta comunicazione. Tutta la corrispondenza alla Fondazione deve essere recapitata al domicilio di quest'ultima. La Fondazione recapita comunicazioni e giustificativi per gli intestatari della previdenza all'ultimo indirizzo conosciuto, intendendosi così legittimamente consegnati. La data d'invio corrisponde a quella delle copie o liste d'invio in possesso della Fondazione.

Obiezioni in merito a ordini alla Fondazione e comunicazioni della Fondazione agli intestatari della previdenza ovvero ai beneficiari devono essere sollevate immediatamente dopo la ricezione dell'avviso, al massimo entro 14 giorni, da parte del committente ovvero dei destinatari, in caso contrario la Fondazione presume che siano corretti.

Art. 21 Obblighi di reporting della Fondazione

La Fondazione adempie gli obblighi di documentazione e informazione svizzeri. Gli obblighi ulteriori riguardano esclusivamente i rispettivi intestatari della previdenza.

Art. 22 Responsabilità

La Fondazione non risponde delle conseguenze derivanti dalla violazione di obblighi di legge, contrattuali e regolamentari da parte di un intestatario della previdenza.

Art. 23 Modifiche

Il Consiglio di fondazione può modificare questo Regolamento nel rispetto dei diritti acquisiti degli intestatari della previdenza.

Modifiche sostanziali del Regolamento e delle condizioni quadro di legge devono essere comunicate dalla Fondazione agli intestatari della previdenza in forma adeguata.

Art. 24 Lacune nel Regolamento

Qualora il presente Regolamento non contenesse disposizioni che regolamentano particolari fattispecie, il Consiglio di fondazione emana regole conformi allo scopo della Fondazione.

Art. 25 Controversie. foro competente

Il Regolamento è disciplinato dal diritto svizzero. In caso di controversie tra l'intestatario della previdenza e la Fondazione, il foro competente è la Città di Basilea.

In caso di controversie sul diritto alle prestazioni, la Fondazione ha facoltà di depositare l'avere ai sensi dell'art. 96 e 472 e segg. CO.

Art. 26 Entrata in vigore

Questo Regolamento entra in vigore il 01.06.2017 e sostituisce tutti i precedenti regolamenti in materia.

Basilea, maggio 2017

Allegato 1: Corporate Governance / Doni di lieve entità

Le disposizioni seguenti si applicano per analogia a tutte le forme di investimento (Allegato 2 e 3).

Art. 1 Corporate Governance – Principi di integrità e lealtà in capo a Consiglio di fondazione, direzione e commissione degli investimenti nella gestione patrimoniale

1.1 Esercizio dei diritti di azionista

I diritti di voto devono essere esercitati tenendo conto dell'interesse a lungo termine dei destinatari. Si presta particolare attenzione a massimizzare il valore aziendale a lungo termine della società in oggetto. Si esercita il diritto di voto per azioni detenute direttamente di società svizzere quotate in Svizzera e all'estero. L'esercizio dei diritti di voto viene di regola demandato alla direzione. Il Consiglio di fondazione può impartire direttive di voto in situazioni particolari.

È possibile votare per via circolare. In questo caso, la Fondazione vota a maggioranza i membri del Consiglio di fondazione che parteciperanno alla votazione per mezzo di circolare.

Per le società estere si rinuncia all'esercizio dei diritti di voto.

Nell'allegato al rapporto annuale la Fondazione di libero passaggio registra di avere informato l'intestatario della previdenza circa il comportamento tenuto in fase di votazione.

1.2 Principi di integrità e lealtà in capo ai responsabili

Le persone alle quali è affidata la gestione patrimoniale devono godere di buona reputazione e offrire la garanzia di un operato ineccepibile. Le stesse sono soggette all'obbligo di diligenza fiduciaria e devono svolgere la loro attività tutelando sempre gli interessi degli assicurati della Fondazione.

Persone e istituzioni alle quali è affidata la gestione patrimoniale devono garantire di conformarsi agli art. 51b cpv. 1 LPP e art. 48g bis 48l OPP2; le persone e le istituzioni

esterne devono altresì conformarsi all'art. 48f cpv. 3 OPP2. I mandati di gestione patrimoniale devono poter essere sciolti cinque anni dopo la loro stipula senza svantaggi per la Fondazione.

Le persone esterne alle quali è affidata la gestione patrimoniale o gli aventi diritto economico delle società alle quali sono affidati questi compiti non possono essere rappresentati nel Consiglio di fondazione.

Tutti i negozi giuridici conclusi dalla Fondazione devono conformarsi alle condizioni di mercato correnti. Per operazioni significative (convenzioni di global custody, contratti di consulenza agli investimenti, amministrazione e servizi, compravendita di immobili e contratti di amministrazione di immobili, ecc.) concluse con persone vicine è necessario ottenere offerte dalla concorrenza e l'attribuzione deve avvenire nel rispetto dei massimi principi di trasparenza.

Operazioni in proprio: Persone e istituzioni alle quali è affidata la gestione patrimoniale devono agire nell'interesse della Fondazione. In particolare, non possono:

- sfruttare la conoscenza di mandati della Fondazione per anticipare, concludere parallelamente o direttamente a posteriori operazioni in proprio di pari tenore (Front / Parallel / After Running);
- negoziare con un titolo o un investimento nel momento in cui anche la Fondazione negozia con il medesimo titolo o investimento e se ciò può arrecare uno svantaggio alla Fondazione; è equiparata alla negoziazione la partecipazione a simili operazioni in altra forma;
- reinvestire depositi della Fondazione senza alcun interesse economico per la stessa.

Eventuali avvicendamenti nel Consiglio di fondazione, nella direzione, nell'amministrazione centrale o nella gestione patrimoniale devono essere comunicati tempestivamente all'autorità di vigilanza.

Concessione di vantaggi patrimoniali: Persone e istituzioni alle quali è affidata la gestione del patrimonio della Fondazione devono stabilire modalità e ammontare della re-

tribuzione in modo chiaramente determinabile tramite accordo scritto. Persone e istituzioni che ricevono anche vantaggi patrimoniali connessi all'esercizio della loro attività in seno alla Fondazione devono cederli obbligatoriamente alla stessa.

Le direttive riguardo a doni di lieve entità sono definite di seguito in articolo 2.

1.3 Dichiarazione

Persone e istituzioni alle quali è affidata la gestione patrimoniale devono comunicare annualmente al Consiglio di fondazione eventuali conflitti d'interesse. Tra questi figurano in particolare anche il fatto di avere diritto economico in società che intrattengono relazioni commerciali con la Fondazione. Il Consiglio di fondazione riferisce all'organo di revisione.

Persone e istituzioni alle quali è affidata la gestione patrimoniale della Fondazione devono presentare annualmente al Consiglio di fondazione una dichiarazione scritta di cessione alla Fondazione di tutti i vantaggi patrimoniali non pattuiti per iscritto con la Fondazione (articolo 48k OPP2/cfr. anche articolo 2).

Art. 2 Doni di lieve entità

Non sono soggetti all'obbligo di dichiarazione doni di lieve entità e occasionali, fatte salve le seguenti regole:

Sono considerati doni di lieve entità e occasionali (compresi inviti) i doni aventi carattere straordinario del valore non superiore a CHF 200.00 ciascuno e a CHF 1'000.00 per anno e partner commerciale. Doni di lieve entità e occasionali sono ammessi e non devono essere necessariamente dichiarati.

Sono parificati ai doni occasionali gli inviti a un evento la cui utilità per la Fondazione sia in primo piano, come ad es. seminari specialistici, a condizione che non si tengano più di una volta al mese. Gli eventi ammessi sono di norma limitati alla singola giornata, non vanno estesi ad eventuali accompagnatori e devono poter essere raggiungibili con l'auto personale o i mezzi pubblici. All'evento può immediatamente seguire, all'ora di pranzo o alla sera, un evento di socialità.

Doni e inviti che superano i limiti sanciti al paragrafo 2 e 3 per caso e per anno possono essere ammessi previa au-

torizzazione del Consiglio di fondazione. Vanno comunque dichiarati.

Vantaggi patrimoniali in forma di prestazioni pecuniarie (buoni, agevolazioni) di importo superiore a CHF 100.00 all'anno, nonché kick-back, retrocessioni e pagamenti simili non avallati da una convenzione scritta con il Consiglio di fondazione, così come pure inviti privati senza palese finalità aziendale (ad es. a concerti, esposizioni, ecc.) devono essere ceduti alla Fondazione. La Fondazione è tenuta a chiedere l'immediata cessione delle prestazioni pecuniarie e ha il diritto di adottare sanzioni.

Art. 3 Variazioni

Il Consiglio di fondazione della J. Safra Sarasin Fondazione di libero passaggio si riserva il diritto di integrare o modificare le presenti direttive in qualsiasi momento.

Art. 4 Entrata in vigore

Queste direttive entrano in vigore il 01.06.2017 e sostituiscono tutte le disposizioni finora vigenti in materia.

Basilea, maggio 2017

Allegato 2: Direttiva per l'investimento patrimoniale collettivo

Ai sensi dell'art. 2 dello statuto e dell'art. 12 del Regolamento della J. Safra Sarasin Fondazione di libero passaggio (di seguito la Fondazione) si applicano le seguenti disposizioni:

Art. 1 Definizione del patrimonio

Il patrimonio d'investimento comprende il patrimonio disponibile della Fondazione e dei clienti. Queste direttive si applicano sia al patrimonio disponibile della Fondazione sia al patrimonio dei clienti.

Art. 2 Criteri di investimento

Il patrimonio investito deve essere gestito in base a principi riconosciuti, in particolare nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e delle relative ordinanze, in particolare la OPP2, mettendo al centro oltre alla sicurezza dell'investimento anche un rendimento adeguato e tenendo sempre in considerazione le esigenze di liquidità della Fondazione.

Art. 3 Investimenti ammissibili

Come soluzioni di investimento si considerano innanzitutto i gruppi d'investimento delle fondazioni di investimento J. Safra Sarasin. Si applicano le relative direttive di investimento e le disposizioni integrative dei rispettivi gruppi d'investimento delle fondazioni di investimento J. Safra Sarasin, che sono parte integrante delle presenti direttive.

Inoltre, con il consenso del Consiglio di fondazione sarà possibile includere nell'universo di investimento gruppi d'investimento di altre fondazioni di investimento associate alla KGAST (conferenza degli amministratori di fondazioni d'investimento) e soggette ai relativi standard di qualità. Possono altresì essere autorizzati investimenti assoggettati alla vigilanza della FINMA o ammessi alla distribuzione in Svizzera.

È possibile investire in investimenti sostenibili.

Sono consentiti investimenti alternativi se previsti come categoria di investimento dalle disposizioni della OPP2.

Altri investimenti possono essere eseguiti solo con approvazione espressa del Consiglio di fondazione.

Art. 4 Le quote

La Fondazione acquista a proprio nome e per conto dell'intestatario della previdenza, conformemente ai mandati ad essa conferiti dall'intestatario della previdenza, le corrispondenti quote di investimenti collettivi. Le quote vengono gestite in un deposito facente capo al conto dell'intestatario della previdenza.

Le quote non hanno un valore nominale fisso e non sono cartolarizzate.

Per la parte dell'aver di previdenza investita in quote non sussiste alcun diritto a una remunerazione minima né alcuna garanzia di conservazione del capitale. Il rischio di investimento è a carico dell'intestatario della previdenza.

Art. 5 Disposizioni aggiuntive

Si applicano inoltre le disposizioni della direttiva in Allegato 1, in particolare quelle concernenti la Corporate Governance / Doni di lieve entità.

Art. 6 Modifiche

Il Consiglio di fondazione della J. Safra Sarasin Fondazione di libero passaggio si riserva il diritto di integrare o modificare le presenti direttive in qualsiasi momento.

Art. 7 Entrata in vigore

Queste direttive entrano in vigore il 01.06.2017 e sostituiscono tutte le disposizioni finora vigenti in materia.

Basilea, maggio 2017

Allegato 3: Direttive per l'investimento patrimoniale individuale

Ai sensi dell'art. 2 dello statuto e dell'articolo 12 del Regolamento della J. Safra Sarasin Fondazione di libero passaggio (di seguito Fondazione) le seguenti direttive per l'investimento patrimoniale individuale di averi di libero passaggio della Fondazione si applicano in combinato disposto con una procura di gestione patrimoniale conferita dal titolare del conto/deposito di libero passaggio presso la Fondazione (di seguito l'Intestatario della previdenza) alla Banca J. Safra Sarasin SA (di seguito BJSS).

Gli intestatari della previdenza con un avere di libero passaggio superiore a CHF 1 milione possono investire il proprio patrimonio di previdenza nel quadro di un mandato individuale. Importi minori devono essere approvati dalla Direzione.

Le disposizioni descritte in «Disposizioni generali» integrano le Disposizioni speciali.

Disposizioni generali

Art. 1

L'asset allocation strategica (benchmark) nonché le ponderazioni a livello di categorie di investimento, paesi e/o settori per l'asset allocazione tattica vengono stabiliti e messi per iscritto dal consulente della BJSS insieme all'Intestatario della previdenza. La gestione attiva della strategia di investimento nei limiti di queste ponderazioni compete al Gestore di portafoglio incaricato da BJSS. Eventuali modifiche dell'asset allocation strategica e delle ponderazioni devono essere sottoposte ad approvazione della Fondazione.

Art. 2

La base per il calcolo della performance è il franco svizzero.

Art. 3

Gli investimenti a reddito fisso devono presentare un rating almeno pari a investment grade di Standard & Poor's o un rating equivalente di un'altra agenzia di rating accreditata. In assenza di un rating da parte di queste agenzie è

possibile adottare un rating equiparabile della Banca o un rating implicito.

Art. 4

Il ricorso a strumenti derivati è ammesso entro i limiti di cui all'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2).

Tutti gli impegni risultanti dagli strumenti derivati (contratti futures e swap) o che potrebbero risultare dagli stessi (opzioni) devono essere interamente coperti. L'obbligo di copertura presuppone che, in caso di ricorso a operazioni al rialzo (acquisto di futures, acquisto di opzioni call, vendita di opzioni put), esista la liquidità necessaria ad adempiere gli impegni di acquisizione.

In caso di ricorso a operazioni al ribasso (vendita di futures, vendita di opzioni call, acquisto di opzioni put, stipula di contratti di swap su interessi e valute), esistano invece i corrispondenti sottostanti per l'adempimento degli impegni di consegna. L'impiego di strumenti derivati è consentito solo se un investimento equivalente tramite sottostanti non è finalizzato all'assunzione di un credito. Equivalente significa che l'impegno economico – cosiddetta «Esposizione» – è identico, nel senso che esiste un comportamento di valore analogo tra investimento fisico e derivato.

Sia per il ricorso a operazioni al rialzo sia per il ricorso a operazioni al ribasso non è consentito violare implicitamente le direttive di investimento.

Art. 5

È possibile investire direttamente e/o in investimenti collettivi.

Art. 6

Le disponibilità liquide possono essere investite con durata non superiore a 1 anno in titoli di emittenti di qualità elevata. Sono investite in CHF e nelle valute di denominazione degli investimenti.

Art. 7

È possibile investire in investimenti sostenibili.

Art. 8

Non sono consentite operazioni di Securities Lending (prestito titoli).

Art. 9

Corporate Governance: I diritti di voto delle «Azioni Svizzere» vengono esercitati dalla direzione della Fondazione. È consentita la delega a terzi. I diritti di voto devono essere esercitati tenendo sempre in considerazione l'interesse a lungo termine degli investitori. Si presta particolare attenzione a massimizzare il valore aziendale a lungo termine della società in oggetto. In particolari situazioni (acquisizioni e fusioni aziendali, elezioni, conferimento di discarico, retribuzioni, revisioni dello statuto, ecc.) la Fondazione può adottare una modalità di votazione diversa da quella descritta nel presente regolamento.

Per ragioni di praticità, si rinuncia all'esercizio dei diritti di voto per «Azioni estere».

Disposizioni speciali

Art. 10 Investimenti ammissibili

Il patrimonio investito deve essere gestito in base a principi riconosciuti, in particolare nel rispetto delle disposizioni di legge di cui alla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e delle relative ordinanze, in particolare la OPP2, mettendo al centro oltre alla sicurezza dell'investimento anche un rendimento adeguato e tenendo sempre conto delle esigenze di liquidità della Fondazione.

Sono ammessi i seguenti investimenti:

- a. liquidità;
- b. crediti riferiti a un importo fisso, segnatamente depositi postali e bancari, obbligazioni, tra cui obbligazioni convertibili o diritti su opzioni, titoli ipotecari, obbligazioni fondiarie e altri titoli di riconoscimento del debito, indipendentemente dal fatto che siano o meno garantiti da diritto di pegno o cartolarizzati;
- c. immobili di proprietà esclusiva o in comproprietà, anche costruzioni conformi al diritto di costruzione e terreni edificabili;
gli investimenti immobiliari possono essere effettuati solo attraverso investimenti collettivi diversificati (fon-

- di soggetti alla vigilanza della FINMA o dalla stessa autorizzati per la distribuzione in Svizzera e/o gruppi d'investimento di fondazioni di investimento associate alla conferenza degli amministratori di fondazioni d'investimento KGAST) o attraverso società d'investimento quotate con Net Asset Value (NAV);
- d. azioni, certificati di partecipazione, buoni di godimento e titoli e partecipazioni analoghi nonché certificati di quota; le partecipazioni a società sono consentite se quotate in borsa o su un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante e aperto al pubblico;
 - e. strumenti derivati: operazioni a termine, futures, opzioni, operazioni di scambio (swap), swap option;
 - f. investimenti alternativi senza obbligo di versamento supplementare e di garanzia, come hedge fund, materie prime, private equity, insurance linked securities o investimenti analoghi;

gli investimenti alternativi possono essere effettuati solo attraverso investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati e prodotti strutturati diversificati o attraverso società d'investimento quotate con NAV.

Art. 11 Rispetto delle limitazioni di cui alla OPP2

È obbligatorio attenersi a tutte le limitazioni di seguito riportate per gli investimenti elencati. Le ponderazioni possono essere stabilite individualmente. Eventuali limitazioni individuali da parte dell'Intestatario della previdenza non possono superare la rispettiva percentuale massima della OPP2, possono invece essere inferiori:

- a. liquidità fino al 100%, depositi bancari e postali, depositi vincolati presso banche svizzere con durata massima di 12 mesi e per un massimo del 10% per debitore;
- b. obbligazioni fino al 100%; 10% per emittente, esclusi la Confederazione, istituti di obbligazioni fondiarie e obbligazioni di cassa presso banche svizzere, massimo 15% di obbligazioni convertibili e con opzione;
- c. valuta estera massimo 50%; massimo 30% senza copertura valutaria, massimo 30% per valuta;
- d. crediti massimo 50% in titoli ipotecari e di pegno, massimo 10% per debitore, esclusi la Confederazione e istituti di obbligazioni fondiarie;
- e. azioni massimo 50%; massimo 5% per partecipazione;
- f. immobili massimo 30%, di cui massimo 1/3 all'estero; prestito massimo del 30%;

- g. investimenti alternativi massimo 15%; solo in investimenti collettivi e senza obbligo di versamento supplementare e di garanzia;
- h. rating di emittenti di investimenti a reddito fisso massimo 20% BBB-/Baa3/BBBhigh; media del mandato individuale almeno A+/A1/Ahigh.

Art. 12 Ampliamento delle possibilità di investimento

Nel quadro dell'investimento patrimoniale individuale è possibile ampliare le opportunità di investimento. Di regola, sono consentite le seguenti opportunità di ampliamento a livello delle limitazioni per categoria e per singoli emittenti:

- a. valuta estera massimo 70%; massimo 50% senza copertura valutaria, massimo 30% per valuta;
- b. immobili massimo 50%, di cui massimo 1/3 all'estero; prestito massimo del 50%;
- c. azioni massimo 80%; massimo 5% per partecipazione;
- d. investimenti alternativi massimo 25%; solo in investimenti collettivi e senza obbligo di versamento supplementare e di garanzia;
- e. rating di emittenti di investimenti a reddito fisso massimo 15% in emittenti non-investment grade; massimo 1% per emittente.

Se l'Intestatario della previdenza decide di ampliare le direttive di investimento si applicano requisiti più stringenti riguardo alla capacità di rischio e alla propensione al rischio individuale nonché alla situazione patrimoniale totale.

Art. 13 Investimenti collettivi

Gli investimenti collettivi sono porzioni di patrimonio di diversi investitori che vengono investite collettivamente.

È possibile partecipare a investimenti collettivi, purché questi investano a loro volta conformemente a quanto disposto in artt. 11 e 12 e la loro forma organizzativa riguardo alla definizione delle direttive di investimento, al regolamento delle competenze, al calcolo delle quote e all'acquisto e riscatto delle quote sia disciplinata in modo da tutelare in maniera documentabile gli interessi degli investitori partecipanti.

Per la valutazione del rispetto dei limiti singoli e collettivi di cui agli artt. 11 e 12 si deve tenere conto anche degli investimenti diretti contenuti negli investimenti collettivi. Le limitazioni relative a debitori e società si ritengono ri-

spettate se gli investimenti diretti dell'investimento collettivo sono adeguatamente diversificati o la singola partecipazione a un investimento collettivo non supera il 5% del patrimonio totale.

Art. 14 Disposizioni aggiuntive

Si applicano inoltre le disposizioni della direttiva in Allegato 1, in particolare quelle concernenti la Corporate Governance / Doni di lieve entità.

Art. 15 Modifiche

Il Consiglio di fondazione della J. Safra Sarasin Fondazione di libero passaggio si riserva il diritto di integrare o modificare le presenti direttive in qualsiasi momento.

Art. 16 Entrata in vigore

Queste direttive entrano in vigore il 01.06.2017 e sostituiscono tutte le disposizioni finora vigenti in materia.

Basilea, maggio 2017

J. Safra Sarasin Fondazione di libero passaggio

Elisabethenstrasse 62

Casella postale

4002 Basilea

Telefono + 41 (0)58 317 49 48

Fax + 41 (0)58 317 48 96

www.jsafrasarasin.ch/vorsorge